



Sent. 141/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente relatore

Paola Briguori Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

Marco Fratini Consigliere

Flavia D'Oro Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti al n. **61587** del registro di segreteria,
promosso da:

SANTORO Maurizio (c.f. SNT MRZ 55L02 D969G) nato a Genova in
data 02.07.1955, residente a Genova, Salita San Barnaba nr. 30, int. 8,
rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Stefani (c.f. STF JCP 77B04
L736W), con studio a Treviso, Piazza Giustinian Recanati (tel. 0422
580626 fax. 0422 1782174 e-mail avvstefani@icloud.com pec
jacopostefani@pec.ordineavvocatitreviso.it) presso il cui studio in
Treviso, Piazza Giustinian Recanati è elettivamente domiciliato, giusta
procura allegata al presente atto sub. A),

appellante

contro

	Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto in persona del	
	Procuratore Regionale pro tempore;	
	Procura Generale in persona del Procuratore Generale pro-tempore;	
	appellate	
	e nei confronti di	
	LAGUNA S.r.l. in liquidazione giudiziale (c.f. e p.iva 02317050991)	
	con sede a Genova, via Malta 5/9, PEC: laguna_srl@legalmail.it, in	
	persona del curatore della liquidazione giudiziale, dott. Marco	
	Abbondanza (c.f. BBN MRC 60T16 D969J) nato a Genova il 16.12.1960	
	e con studio in Genova, Via Luigi Lanfranconi n. 5/4, contumace nel	
	primo grado di giudizio;	
	DEL BROCCO Paola (c.f. DLB PLA 41S56 A471R) nata ad Asolo	
	(TV) in data 16.11.1941 e residente a Venezia, loc. Malamocco, Ramo	
	Merceria nr. 2, rappresentata e difesa nel primo grado di giudizio	
	dall'avvocato Andrea Bettini del Foro di Genova, con studio a Genova,	
	Via Martin Piaggio 17/7, PEC: andrea.bettini@ordineavvgenova.it , non	
	comparsa nel primo grado di giudizio;	
	per l'annullamento e/o la riforma	
	la sentenza n. 109/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte	
	dei conti per il Veneto pubblicata in 20.09.2023.	
	Esaminati gli atti di causa.	
	Uditi , nella pubblica udienza del 15 luglio 2026, svolta con l'assistenza	
	del segretario, Dr.ssa Giuseppina Di Maro - data per letta, con il consenso	
	delle parti presenti, la relazione del relatore Presidente Tammaro Maiello	
	– l'avv. Antonio Ricciulli per delega dell'avv. Jacopo Stefani per	
		2

l'appellante Maurizio Santoro e il Vice Procuratore Generale dr. Attilio Beccia, in rappresentanza della Procura generale;
Considerato in

FATTO

Dall'esame della documentazione in atti si evince quanto segue.

1. Atto di citazione del 6.2.2023.

I. Con atto di citazione del 6.2.2023, ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto:

1) la società "Laguna S.r.l.", in liquidazione giudiziale, in persona del curatore, dott. Abbondanza Marco;

2) il sig. Santoro Maurizio, in qualità di amministratore unico pro tempore della società "Laguna S.r.l." in liquidazione giudiziale;

3) la sig.ra Del Brocco Paola, in proprio e quale ex amministratore della società "Laguna S.r.l." in liquidazione giudiziale,

per ivi sentirli condannare in solido, a titolo di dolo, al pagamento in favore del Comune di Venezia della somma di € 315.638,57 di cui per parziale versamento per l'anno 2016 e per omesso versamento dell'imposta di soggiorno per gli anni 2017 e 2018, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo e alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

2. Sentenza n.109/2023 della Sezione della Corte dei conti per il Veneto.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto con sentenza n.109/2023, depositata il 20.9.2023 dopo aver:

- affermato la giurisdizione della Corte dei conti nell'odierno giudizio;

- dichiarato la contumacia della convenuta Laguna S.r.l. in liquidazione giudiziale;

condannava la società "Laguna s.r.l." in liquidazione giudiziale, in persona del curatore sig. Abbondanza Marco, al pagamento della somma € 315.638,57 in solido con la sig.ra Del Brocco Paola che ne risponderà fino alla concorrenza di € 300.000,00 e con il sig. Santoro Maurizio che ne risponderà fino alla concorrenza di € 100.000,00 in favore del Comune di Venezia.

Il predetto importo, da considerarsi comprensivo della rivalutazione monetaria, va aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Inoltre, la Sezione territoriale della Corte dei conti per il Veneto ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della sentenza.

Il giudice di prime cure ha accertato la responsabilità amministrativa-contabile della Società, quale gestore dell'albergo "Hotel all'Angelo s.r.l.", e dei suoi legali rappresentanti e amministratori unici, in relazione al danno da mancata entrata derivante dal parziale od omesso riversamento al Comune di Venezia, nei termini di legge, dell'imposta di soggiorno per gli anni (2016-2017-2018) di cui alla sentenza n. 109/2023

3. Appello del sig. Santoro Maurizio del 13.6.2024.

Avverso la sentenza n.109/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, presentava appello, notificato il 22 maggio 2024 e depositato il 13 giugno 2024 il sig. Santoro Maurizio per i 3 motivi:

1) difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

2) insussistenza dell'illecito contabile;

3) mancato riconoscimento assenza di responsabilità del sig. Santoro;

come illustrati nel relativo atto di citazione in appello che si intendono qui richiamati.

3.1. Richieste dell'appellante sig. Maurizio Santoro.

L'appellante sig. Maurizio Santoro ha chiesto a questa Sezione centrale di appello:

in via preliminare:

la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

nel merito,

l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata;

in via subordinata:

la rideterminazione del danno nella misura di € 16.572,40 (pari a 10 giorni di effettiva gestione dell'hotel all'Angelo s.r.l.) o al più al valore dell'omesso riversamento dei tributi riscossi nell'ultimo mese dell'ultimo trimestre 2008 ovvero al minor importo ritenuto di giustizia;

sempre nel merito:

la condanna, anche in via solidale, della Società Laguna s.r.l. in liquidazione nella persona del curatore fallimentare e della sig.ra Del Brocco Paola, ovvero a rimborsare il sig. Santoro la quota costretto a versare in ottemperanza in relazione ai titoli dedotti in giudizio.

4. Conclusioni della Procura Generale del 13.1.2026

Con atto del 13 gennaio 2026 il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni, affermando:

1) la giurisdizione del giudice contabile in materia di imposta di soggiorno:

2) che l'attribuzione della qualifica del responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva non ha privato il medesimo della funzione di collaborazione nel procedimento di riscossione dell'imposta di soggiorno, permanendo, in capo ai gestori, in conformità ai regolamenti comunali, una serie di obblighi di contabilità, rendicontazione e riversamento.

Le condotte contestate devono essere qualificate a titolo di dolo, quantomeno nella forma eventuale: *“inteso come volontà non dissuasiva dalla rappresentazione dell'evento, accettato nell'evenienza del suo realizzarsi”* (cfr. Sezione II App., Sent. n. 308/2021);

3) circa la ripartizione del danno, fondato sulla solidarietà dell'obbligazione, la motivazione della sentenza gravata è logica e consequenziale, avendo:

- da un lato, evidenziato la violazione da parte del Santoro Maurizio dell'obbligo di riversare le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno non solo per il tempo in cui il medesimo era in carica quale amministratore, ma anche per gli anni precedenti;

- dall'altro, considerato ai fini della imputazione al Santoro di una quota inferiore di responsabilità solidale, alcune circostanze quali:

a) la situazione deficitaria della società;

b) il limitato periodo di tempo in cui il medesimo Santoro ha gestito la struttura ricettiva;

c) la maggiore responsabilità della sig.ra Del Brocco Paola.

4.1 Le richieste della Procura Generale.

Pertanto, la Procura generale ha chiesto a questa Sezione:

- il rigetto del gravame, in quanto infondato;
- la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

5. Udiienza del 4 febbraio 2026.

All'udienza del 4 febbraio 2026:

- constatato che risultava costituito in giudizio l'appellante Santoro Maurizio a mezzo del suo legale Avv. Jacopo Stefani mentre non risultava costituita in giudizio la sig.ra Del Brocco Paola;
- ritenuto che occorre procedere a rinnovare la notifica del DFU nei confronti della parte non costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180, comma 1, e 182, comma 3, del codice di giustizia contabile, in quanto la notifica del DFU del 14 luglio 2025 era stata eseguita nei confronti della parte non costituita sig.ra Del Brocco Paola presso il domicilio eletto del suo legale, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Veneto n. 109/2023, depositata in Segreteria il 20 settembre 2023, e non personalmente alla stessa; acquisito l'avviso dell'avv. Jacopo Stefani per Santoro Maurizio (parte appellante) e della Procura Generale (parte appellata), il Presidente, sentito il Collegio, con ordinanza a verbale disponeva:
 - 1. il rinvio dell'odierna udienza di trattazione del giudizio G 61587 all'udienza del 15 luglio 2026 con termine utile alle parti per il deposito di atti e/o documenti in Segreteria di 20 giorni prima dell'udienza del 15 luglio 2026;*

2. la notifica della presente ordinanza a verbale a cura dell'appellante sig. Santoro Maurizio entro il termine di 60 giorni liberi prima dell'udienza del 15 luglio 2026 alla sig.ra Del Brocco Paola personalmente, essendo trascorso oltre un anno dal deposito della sentenza appellata ai sensi dell'art. 137 e ss. c.p.c., in virtù del combinato disposto degli artt. 180, comma primo, e 182, comma terzo, c.g.c.

6.Udienza del 15.7.2026

All'odierna udienza, il difensore dell'appellante sig. Santoro Maurizio, nel confermare le richieste avanzate nell'atto di appello e ribadite con memoria del 24 giugno 2026, ha dato dimostrazione - come da documentazione depositata il 9 luglio 2026) in esecuzione dell'ordinanza a verbale di cui udienza del 4 febbraio 2026 - di aver proceduto alla notifica dell'atto di appello alla sig.ra Del Brocco Paola che non si è costituita in giudizio.

Il rappresentante della Procura Generale - nel richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1527/2026 che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario in materia di imposta di soggiorno - ha chiesto che il giudizio sia definito con compensazione delle spese.

DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della sig.ra Del Brocco Paola ne cui confronti, in assenza di gravame, la sentenza n.109/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto è passata in giudicato.

2. Il Nuovo orientamento della Corte di Cassazione in materia di imposta di soggiorno dall'ordinanza n. 19564/2018 all'ordinanza n. 1527/2026.

Passando all'esame dell'appello del sig. Santoro Maurizio, il Collegio intende dare continuità all'orientamento già espresso dalle Sezioni centrali di appello con le pronunce di seguito indicate:

Prima Sezione Centrale d'Appello, sentenze n. 59 dell'11 marzo 2026, 77 del 13 aprile 2026; n.155 del 10 luglio 2026;156 del 10 luglio 2026;159 del 14 luglio 2026;

Seconda Sezione centrale d' appello, sentenze n.51 del 17 marzo 2026; n.77 del 27 aprile 2026; n.100 del 5 giugno 2026;

Terza Sezione centrale d' appello, sentenza n.75 del 27 aprile 2026

con cui si è dato atto che, in materia di mancato riversamento dell'imposta di soggiorno, è recentemente intervenuto un mutamento di orientamento della Suprema Corte rispetto a quanto pacificamente statuito con ordinanza del 24 luglio 2018, n. 19564 che - occupandosi dell'originaria disciplina di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 - aveva affermato che, ai fini dell'imposta di soggiorno, tra il gestore di struttura alberghiera e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico, con compiti eminentemente contabili, funzionali alla riscossione dell'imposta e al suo riversamento nelle casse comunali e tali attività di riscossione e riversamento, interne al rapporto di servizio, implicano:

il “*maneggio di denaro pubblico*” che “*genera ex se l'obbligo della resa del conto*” (v. Corte Cost., 21.5.1975, n. 114 e Corte Cost., 25.7.2001, n. 292), dal che veniva affermata l'appartenenza della materia alla giurisdizione contabile.

3. L’ordinanza n. 1527/2026 della Corte di Cassazione sulla giurisdizione del giudice tributario in materia di imposta di soggiorno.

Rileva il Collegio che le SS.UU. della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1527/2026, del 23 gennaio 2026, in tema di riparto di giurisdizione nei giudizi aventi a oggetto l’omesso riversamento, in favore del Comune, dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti della struttura alberghiera, successivi all’entrata in vigore dell’art. 5-*quiquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario.

La Suprema Corte ha infatti ritenuto che, a seguito della novella attuata con l’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che ha introdotto il comma 1-*ter* dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011), che individua il gestore quale responsabile del pagamento dell’imposta, *“l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”*.

Le Sezioni unite hanno rilevato come l’espressa qualificazione normativa dell’albergatore quale *“responsabile d’imposta”* a opera del co. 1-*ter* aggiunto all’art. 4 già citato, abbia fatto venir meno quel *“silenzio normativo”* che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell’inquadramento giuridico, alla figura dell’agente contabile, rinviando ormai esplicitamente al ruolo del *“responsabile d’imposta”*, definito e tratteggiato dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Da tale inquadramento, ad avviso della Suprema Corte, deriva, innanzitutto, che il gestore di struttura alberghiera, quale responsabile d'imposta, è estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente l'ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato *ex lege* nel rafforzamento della pretesa dell'amministrazione finanziaria, che lo affianca all'effettivo contribuente in una relazione di solidarietà passiva "*dipendente*", la quale partecipa della stessa natura tributaria dell'obbligo che fa carico al soggetto passivo di imposta - nel caso di specie gli ospiti della struttura ricettiva - e la sua responsabilità, a differenza dell'agente contabile, non è limitata alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, bensì è calibrata sull'imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall'effettivo pagamento da essi eseguito e salvo il diritto di rivalsa.

3.1 L'albergatore non è più agente contabile tenuto all'obbligo della resa del conto.

La pronuncia sopra menzionata ha, dunque, espressamente escluso che con l'entrata in vigore di tale novella possa permanere in capo all'albergatore la qualifica di agente contabile e l'obbligo di resa del conto, avendo infatti evidenziato che:

“con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento d'imposta ad opera del cliente.

(...) La veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e colloca il rapporto su un

piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente.

È quindi mutato l'approccio normativo, volto a sancire in modo inequivoco che l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione di sanzioni”.

Né - proseguono le Sezioni unite – avrebbe rilievo dirimente, ai fini della persistente qualificazione dell'albergatore come agente contabile, il fatto che i regolamenti comunali emanati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 nelle more dell'approvazione del regolamento statale di attuazione dell'imposta di soggiorno, demandino al medesimo una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica, in quanto già con precedente pronuncia (ord. n. 22891 del 19.08.2024) le Sezioni unite hanno chiarito che spetta alla giurisdizione tributaria l'esame delle controversie aventi a oggetto l'opposizione alle sanzioni pecuniarie irrogate dai regolamenti comunali per omesso o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, mentre compete alla giurisdizione ordinaria l'esame delle controversie aventi a oggetto le sanzioni irrogate per la violazione di meri obblighi procedurali.

In definitiva, la Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice tributario nella materia oggetto del presente giudizio, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice contabile.

4. Esito del giudizio.

Per le ragioni appena esposte, questa Sezione, per la funzione nomofilattica affidata alla Suprema Corte dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, nell' accogliere l'appello, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione nella presente controversia, in favore del giudice tributario.

5. Regime delle spese.

In considerazione dell'oscillazione giurisprudenziale già manifestatasi alla data della pronuncia gravata, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c si dispone la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, come in motivazione,

ACCOGLIE

l'appello **G 61857** di Santoro Maurizio e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 109/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto pubblicata in 20.09.2023, in relazione al presente giudizio

DICHIARA

il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario
con compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 31, co.3, c.g.c.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2026.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 3 agosto 2026

Il Dirigente

Firmato digitalmente